

COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

Ord. N° 44

Lì, 10.08.2021

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali
- Protocollo di Sicurezza - misure urgenti - Limitazioni di orari.-

A Tutta la Cittadinanza

Alle Attività Commerciali, Produttive e Sociali

A Sua Ecc.za Il Prefetto
SALERNO

Al Comandante Stazione Carabinieri
POLLICA

Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di
CASALVELINO

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo
ACCIAROLI

Al Gruppo di Protezione Civile
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Al Servizio Demanio
SEDE

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con ordinanza n.43 del 6 agosto 2021 è stato fatto obbligo di cessare tutte le attività musicali e sonore alle ore 2.00 per arginare il fenomeno dell'affollamento ed assembramento verificatosi presso le attività economiche, produttive, e sociali di tutto il territorio comunale;
 - Che nonostante la limitazione di orario delle attività musicali e sonore, il flusso turistico sul territorio comunale crea affollamento ed assembramento presso tutte le attività economiche, produttive e sociali anche ad impianti musicali e sonori spenti;
 - Che per l'aumento del flusso turistico la passeggiata soprastante il molo sopraflutto del Porto della fraz. Acciaroli non garantisce spazi adeguati ad evitare affollamento ed assembramento, procurando anche fenomeni di occupazione illecita di spazi pubblici e di violenza legati all'abuso di alcool;
-
- Che il fenomeno compromette la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica impedendo la libera fruibilità del patrimonio pubblico e determinando lo scadimento della qualità urbana, tanto da essere affrontata anche nel contesto del principio di leale cooperazione fra le Autorità per l'ordine e la Sicurezza Pubblica;

ATTESO:

- Che la consistente frequentazione turistica in questo territorio comunale in un determinato e breve periodo di tempo per conformazione urbanistica ed organizzazione logistica non assicura il distanziamento interpersonale;
- Che l'afflusso particolarmente rilevante di persone non assicura il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio, a tutte le ore e presso tutte le attività;
- Che nelle more del coinvolgimento dei diversi livelli decisionali in merito alla tematica della sicurezza urbana, della polizia amministrativa e dell'ordine e della sicurezza pubblica si rende necessario disporre con provvedimento contingibile ed urgente le misure immediate per fronteggiare la situazione di carattere emergenziale;

CONSIDERATO che l'aumento del flusso turistico in questo territorio comunale in un determinato periodo di tempo per conformazione urbanistica ed organizzazione logistica non assicura il distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.1, commi 8 e 9 d.l. 33/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 77/2020, è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO, altresì, che le attività economiche, produttive e sociali senza limitazioni di orari di vendita procurano fenomeni di aggregazione notturna,

degenerando in condotte violente nel confronto dialettico tra avventori stessi, tanto da richiedere misure di salvaguardia di primo intervento, destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile, di cui è allo stato avvertito uno smarrimento ed un connesso grave pericolo della sicurezza urbana;

CONSIDERATO, infine, tutelare l'integrità fisica della popolazione, prescrivendo la vendita e la somministrazione non in contenitori di vetro;

VISTA l'O.M. del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, le cui misure sono state reiterate dall'O.M. 29 luglio 2021;

VISTO l'art.32 della L. 833/1978;

VISTO l'art.117 del d.lgs. n° 112/1998;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n° 267/2000, così come modificato prima dall'art.8 d.l. 14/2017 convertito in legge dall'art.1 L.48/2017 e poi dall'art.35-ter d.l. 113/2018, convertito in legge dall'art.1 L.132/2018;

VISTO l'art.54 del d.lgs.267/2000, come modificato dall'art.8 d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dall'art.1 L.48/2017;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008;

VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;

VISTO gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020, come convertiti in legge dall'art.1 L. 74/2020;

VISTO l'art.13 del d.l. 52/2021, come convertito in legge dall'art.1 L. 87/2021;

ORDINA

L'inibizione di tutte le attività musicali e sonore sugli arenili e sulla passeggiata soprastante il molo sopraflutto del Porto della fraz. Acciaroli.

Il divieto della vendita e della somministrazione in contenitori in vetro dalle ore 22.00.

La chiusura di tutte le attività economiche, produttive, e sociali di questo territorio comunale dalle ore 2.00 alle ore 5.00, ora in cui per l'afflusso particolarmente rilevante di persone, in relazione al protrarsi di tale durata di orario di apertura, le frazioni medesime sono interessate da fenomeni di aggregazione notturna non regolabili e non controllabili.

AVVERTE

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.2 d.l. 33/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00, oltre alla sanzione di cui all'art.50 d.lgs.n.267/2000 del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.12 d.l.14/2007, convertito con modificazione dalla legge 48/2017.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni ed ove necessario, già all'atto dell'accertamento per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura

provvisoria per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per la reiterata inosservanza della presente ordinanza può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza e a Sua Ecc.za il Prefetto di Salerno ai sensi dell'art.54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione/pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nelle persone delle Assistenti sig.re De Bellis Laura e Volpe Giuseppina.



IL SINDACO

dr. Stefano Pisani